

Prot. n. 36910 del 17/04/2023

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d'Arda (PC)

Determinazione direttoriale

Oggetto: Nuovo contratto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena "Primula"

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23 dicembre 2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 1, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto suddetto, ai sensi dei quali il CREA svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO l'art. 2, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività;

VISTI gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

VISTO l'art. 12 della legge 241/90 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", ai sensi del quale il CREA determina i criteri e le modalità per il conferimento a terzi dei propri titoli di proprietà industriale/intellettuale tramite cessione o licenza per lo sfruttamento commerciale dei medesimi e di altri risultati delle proprie ricerche;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA, prot. n. 24805 del 18/3/2022 "Disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA";

CONSIDERATO che presso la sede di Fiorenzuola dell'attuale centro di ricerca Genomica e Bioinformatica è stata selezionata una varietà di avena, iscritta con la denominazione PRIMULA al Registro Nazionale delle varietà con DM del 18/02/2002;

CONSIDERATO che il CREA per tramite di Fondazione G.G. Morando Bolognini ha stipulato il 27/09/2002 un contratto di licenza esclusiva per la diffusione commerciale della varietà di avena PRIMULA con la ditta CECOP Srl, poi confluita nella S.I.S. Società italiana Sementi S.p.A, terminato il 26/09/2019;

CONSIDERATO che il sopra menzionato contratto prevedeva, tra l'altro, che il mantenimento in purezza della varietà fosse affidato alla ditta licenziataria;

VISTA la nota assunta al prot. CREA n. 0018114 del 26 febbraio 2021 con cui la ditta S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A., con sede legale in Via Mirandola 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), esprime il proprio interesse al proseguimento delle attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di avena PRIMULA;

CONSIDERATO che nella medesima nota la ditta S.I.S. Società italiana Sementi S.p.A. dichiara di essere in possesso delle generazioni di semente necessarie per la prosecuzione delle attività legate al mantenimento e sviluppo commerciale della varietà;

TENUTO CONTO dell'esito delle attività finora condotte dalla ditta S.I.S. Società italiana Sementi S.p.A., dimostrato dalla diffusione della varietà sul mercato nazionale, e della conseguente intenzione del CREA di proseguire l'attività di collaborazione finalizzata all'attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di avena PRIMULA;

DATO ATTO del vincolo per la futura gestione della varietà rappresentato dalla co- responsabilità del mantenimento in purezza della varietà di S.I.S. Società italiana Sementi S.p.A. e CREA - Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, come da Decreto Ministeriale n. 654339 del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 21 dicembre 2021;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Articolo 1

Di regolare le attività di moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di avena PRIMULA attraverso la stipula di un contratto di licenza esclusiva tra il CREA e la ditta S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. con sede legale in Via Mirandola 5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente Determina.

Articolo 2

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico-UDG5 per il seguito di competenza.

f.to Il Direttore
Dott. Luigi Cattivelli

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI AVENA "PRIMULA"

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott., nella sua qualità di, nato a (..) il

E

Società Italiana Sementi S.p.A. (di seguito DITTA) con sede legale in Via Mirandola 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03585111200, nella persona del nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a (..) il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D. Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n.190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
- il CREA persegue, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) ed l) dello Statuto, che prevede come attività istituzionale, lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali ed internazionali che regolano il settore;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Fiorenzuola D'Arda dell'attuale Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) è stata costituita la varietà di avena PRIMULA (codice SIAN n. 7301) iscritta con D.M. del 18/02/2002 (G.U. n. 71 del 25/03/2002) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il CREA, per il tramite di Fondazione G.G. Morando Bolognini ha stipulato in data 27 settembre 2002 un contratto di licenza esclusiva per la diffusione commerciale della varietà di avena PRIMULA con la ditta CECOP Srl, poi confluita nella DITTA, terminato il 27/09/2019;
- il contratto di cui sopra prevedeva che il mantenimento in purezza della varietà fosse affidato alla ditta licenziataria, cui è stata attribuita, formalmente, la co-responsabilità presso il Registro Nazionale delle Varietà Vegetali con D.M. n. 654339 del 13 dicembre 2021 (G.U. n. 302 del 21/12/2021);
- la DITTA ha manifestato l'interesse, con nota prot. CREA n. 0018114 del 26 febbraio 2021, al proseguimento delle attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di avena PRIMULA, dichiarando altresì di essere in possesso delle generazioni di semente necessarie per la prosecuzione delle attività di mantenimento e sviluppo commerciale della varietà, nonché delle strutture e specifiche competenze richieste;
- il CREA, con Determina del Direttore del CREA-GB prot. n. del ha stabilito di

regolare le attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di avena PRIMULA nel territorio dell'Unione Europea attraverso la stipula di un contratto di licenza esclusiva da sottoscrivere con la DITTA;

- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di avena PRIMULA

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena PRIMULA nel territorio dell'Unione Europea.

Eventuali ulteriori estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere autorizzate dal CREA con atto scritto in cui saranno definite le condizioni.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi certificate Prebase, Base, R1 e R2 e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di avena PRIMULA, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

La DITTA si obbliga, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia, a comunicare, entro il mese di luglio di ogni anno:

- la destinazione e i quantitativi allocati;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

Art. 4 - Riconoscimento del costituutore, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costituutore e co-responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena PRIMULA. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità contemporanea del CREA e della DITTA.

In caso di risoluzione contrattuale anticipata, come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto, la DITTA si impegna alla restituzione del seme nucleo al CREA ed alla sola certificazione di semente di categoria R2.

La DITTA si impegna, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'attuazione del piano di sviluppo, a realizzare la moltiplicazione del seme, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio

contrattuale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena PRIMULA, nell'intero territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di .. (.....) anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna ad attivare, in caso di eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea autorizzate dal CREA e seguire fino a conclusione, l'iter previsto per eventuali ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti, e a sostenere direttamente tutte le eventuali spese necessarie, fermo restando la titolarità dei diritti del costituente in capo al CREA, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di settembre, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE oppure di terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2022/23, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Corrispettivi (€/t)
Pre-base e Base	
R1	
R2	

Il calcolo dei corrispettivi da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi

demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Il corrispettivo verrà rinegoziato, a cadenza quinquennale, fino al termine del contratto, a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7 e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul Conto corrente n° intestato a: (IBAN: --- BIC/SWIFT:), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di avena PRIMULA indicando nella tabella sottostante il seguente piano di sviluppo e diffusione commerciale, in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI SVILUPPO					
(t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
PB/Base/R1					
R2					

In caso il quantitativo annuale indicato nel piano non venisse raggiunto, la DITTA si impegna comunque a pagare al CREA il corrispettivo dovuto, per singola categoria di certificazione sementiera, corrispondente all'obiettivo minimo indicato nel piano di sviluppo e diffusione commerciale, salvo cause di forza maggiore e/o imprevedibili al momento della stipula del presente, che compromettano la produzione e/o la valorizzazione commerciale della varietà, che andranno opportunamente dichiarate e motivate formalmente al CREA.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati per uno scostamento percentuale superiore al 25%, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di rescindere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa

collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;

- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di avena PRIMULA individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutarne la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di negoziarne gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

Art. 10 - Garanzie

La varietà di avena PRIMULA viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto abbia immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili usi non autorizzati della varietà di avena PRIMULA dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunti usi non autorizzati sostenuti da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che si ritengono autori di detti usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detti usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto a presunti usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto a usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Al termine del presente contratto, oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita come indicato all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che la DITTA consegni al CREA un congruo quantitativo di seme nucleo della varietà di avena PRIMULA, che essa ritorni nella completa disponibilità del CREA e che la DITTA con effetto immediato non possa avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 13 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 12.

In caso di recesso o risoluzione del contratto, la varietà di avena PRIMULA tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L’imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 15 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant’altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

.....

p.c.

CREA Ufficio Trasferimento Tecnologico

.....

Per la DITTA

Società Italiana Sementi S.p.A.

....._

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto.

La DITTA si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. .. pagine, n. 9 premesse, n. 17 articoli e n. 1 dichiarazione sostitutiva con allegata informativa sul trattamento dei dati personali, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

CREA

.....

Società Italiana Sementi S.p.A

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena PRIMULA tra CREA e Società Italiana Sementi S.p.A.

Il sottoscritto, C.F., nato a (..) il nella qualità di di **Società Italiana Sementi S.p.A.** con sede legale in Via Mirandola 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Codice Fiscale e P. IVA 03585111200 , tel. 0516223111, E-mail: info@sisonweb.com PEC: sis_sementi@legalmail.it

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di Società Italiana Sementi S.p.A. ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per Società Italiana Sementi S.p.A. non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-general>

e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di Società Italiana Sementi S.p.A., per quanto applicabile, il suddetto Codice

- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

.....

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena PRIMULA, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi

amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.